



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Umberto Zanotti Bianco”

Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di **CASSANO ALLO IONIO (CS)**



Circ. n° 109
A.S. 2021/22

Cassano Allo Ionio-Sibari, 05 febbraio 2022

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 . - Misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Gestione casi positivi in ambito scolastico.

Facendo seguito all’entrata in vigore del provvedimento in oggetto e considerato l’andamento della pandemia, appare utile fornire indicazioni organizzative per la gestione dei casi positivi e dei cosiddetti “contatti stretti”.

Il Decreto-legge 2 febbraio 2022, in modo specifico, viene a modificare le regole per la gestione della crisi pandemica nel settore specificatamente scolastico e viene ad introdurre novità per ciò che concerne la validità del Green pass.

Le regole per la scuola

Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell’auto-sorveglianza previsto dall’art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività didattica prosegue, per tutti, in presenza.

Docenti e altro personale in servizio utilizzano le mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.





Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della sospensione delle attività didattiche per 5 giorni. A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;

nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni.

In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.





Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde che sarà controllata da personale autorizzato e formato tramite App mobile.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni;

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni

l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2.

In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata da personale autorizzato e formato tramite App mobile.

PER TUTTI

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o
- temperatura corporea superiore a 37,5°.

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (comma 4)

- **Nelle scuole dell'infanzia** la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica **entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**





- Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (negli altri gradi di scuola) si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Attenzione:

- ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti).
- Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.L. n. 5/2022 l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo, pertanto **le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.**

Circolare 9498 del 4 febbraio 2022 (Ministero Salute)

La circolare del Ministero della Salute, anche in considerazione del parere espresso dal CTS nel verbale 61 del 2/2/2022, ridetermina la durata per contatto stretto nella **misura di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**

Restano salve **tutte le disposizioni relative al regime di auto-sorveglianza** per coloro che:

- hanno ricevuto la dose booster;
- hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni;
- sono guariti entro 120 giorni;
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

Quarantena precauzionale

| Tipo soggetto | Condizione | Modalità | Uscita quarantena | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asintomatico | Non vaccinato | 5 giorni contatto positivo | dall'ultimo con il caso | Test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del periodo di quarantena. È fatto comunque obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 nei successivi 5 giorni al termine della quarantena precauzionale |
| | Non completato ciclo vaccinale primario | | | |
| | Completato ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni | | | |
| | Completato ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni | | | |
| | Guariti da infezione da più di 120 giorni senza la dose di richiamo | | | |

N.B.: se durante il periodo di quarantena precauzionale si verificano sintomi riconducibili ad una possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.





Auto-sorveglianza

| Tipo soggetto | Condizione | Modalità | Uscita quarantena |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asintomatico | Con dose booster | 5 giorni di auto-sorveglianza | E' previsto un test antigenico rapido o molecolare: - alla prima comparsa dei sintomi; - se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi. |
| | Completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti | | |
| | Guariti da infezione da nei 120 giorni | | |
| | Guariti dopo il completamento del ciclo primario | | |

N.B.: è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

